

Ente Luglio Musicale Trapanese

Teatro di Tradizione

**STATUTO CON MODIFICHE AL 30/4/2014  
ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE**

**Art. 1**

E' costituita, ad iniziativa del Comune di Trapani, l'Associazione denominata  
**"Luglio Musicale Trapanese"**.

Tale Ente ha personalità giuridica secondo le disposizioni del Libro Primo - Titolo Secondo (Art. 12 e seguenti) del Codice Civile, in relazione alla normativa che disciplina la materia.

L'Ente è retto dal presente Statuto e possiede, con riferimento alla Regione Siciliana, i requisiti della regionalità sotto il profilo: delle finalità statutarie e dell'ambito delle attività, limitate al territorio della Regione Siciliana; della sede, fissata unicamente nel territorio della Regione; dell'adeguatezza del patrimonio sia ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali sia ai fini delle garanzie patrimoniali verso i terzi.

La denominazione dell'Ente specificata al primo comma viene integrata con l'aggiunta della dizione **"Teatro di Tradizione ufficialmente riconosciuto"** e viene preceduta, normalmente, dal logo attualmente utilizzato dall'Ente nelle relazioni e nelle comunicazioni formali.

Quando l'Ente produce, organizza e/o gestisce attività formative o servizi culturali, turistici o del tempo libero non direttamente riconducibili nell'ambito delle iniziative musicali e teatrali, costituenti il principale scopo statutario, in luogo della denominazione di cui al primo comma del presente articolo, verrà utilizzata, per la divulgazione delle attività culturali/formative previste dal presente Statuto e per ogni altra esigenza di "intestazione formale", la denominazione integrativa **"SPAZIO DUE - ATTIVITA' E SERVIZI SOCIO CULTURALI"**, facendola precedere da un logo costituito dagli stemmi ufficiali degli Enti/Soci."

**Art. 2**

L'Ente ha sede in Trapani nel Largo San Francesco di Paola n.5 - Palazzo De Filippi - oppure in altri locali individuati dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di costituire sedi distaccate o secondarie per particolari esigenze di servizio o per altri giustificati motivi.

**Art. 3**

La durata dell'Ente è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 4**

L'Ente ha lo scopo di promuovere, organizzare e/o gestire senza finalità di lucro, rappresentazioni liriche, sinfoniche, concertistiche, di prosa, balletti e di altro genere, e qualunque altra iniziativa di alto livello artistico, sociale e culturale nell'intento di mantenere ed arricchire le nobili tradizioni cittadine e di contribuire alla promozione ed educazione artistica e spirituale del popolo.



## Ente Luglio Musicale Trapanese

### Teatro di Tradizione

L'Ente può organizzare e gestire corsi di alta formazione professionale inerenti l'attività artistica ed in particolare: Scenografo, Regista, Maestro di Ballo, Maestri Collaboratori e sostituti, Attrezzista, Macchinista, Tecnico luci, Tecnico del suono, Professori d'Orchestra, Corista, Servo di Scena ecc..

L'Ente ha altresì il compito di favorire la promozione di attività di supporto per la più efficace applicazione in Sicilia della Legislazione nazionale, regionale e della Comunità Europea.

In particolare, in relazione al precedente comma, l'Ente può organizzare e gestire, a seguito di richiesta fattane dagli Enti - Soci o per autonoma determinazione, seminari di studi, convegni, congressi, tavole rotonde, dibattiti, corsi di formazione o di qualificazione, accessibili a dipendenti e /o ad amministratori pubblici, su temi e fattispecie disciplinati dalla legislazione nazionale, regionale e della Comunità Europea che abbiano rilevanza socio-culturale o economico-sociale o che comunque suscitino l'interesse degli Enti-Soci medesimi e/o della collettività.

Nell'ottica di collaborare per lo sviluppo della cultura e dell'arte, l'Ente può produrre, organizzare e gestire, autonomamente e/o in collaborazione con gli Enti - Soci, eventi e iniziative socio-culturali, anche non compresi nella previsione di cui ai precedenti commi, che siano comunque in grado di suscitare l'interesse culturale ed artistico della comunità territoriale locale o che abbiano valenza sovra-comunale.

I piani e programmi delle attività teatrali, propriamente definite, che l'Ente Luglio intende attuare con il concorso finanziario dello Stato e/o della Regione devono rispettare i principi e le finalità fissati dalle leggi nazionali e regionali che disciplinano le attività teatrali. Qualora le iniziative teatrali sono rivolte agli studenti devono essere osservate, inoltre, le norme che disciplinano la materia nonché gli eventuali indirizzi programmatici impartiti dalla competente autorità scolastica.

L'Ente, in particolare, è impegnato a produrre, organizzare e sostenere iniziative volte alla diffusione del teatro per l'infanzia e la gioventù nonché attività mirate alla conservazione ed alla valorizzazione del repertorio classico, siciliano e dialettale, con particolare riguardo all'ambito territoriale della (già) Provincia di Trapani ovvero del Libero Consorzio Comunale di Trapani o dei Liberi Consorzi comunali limitrofi.


A tal fine l'Ente, anche in collaborazione con organismi pubblici/privati, potrà avviare ogni iniziativa utile, opportuna e/o pertinente per il conseguimento dello scopo sociale.

L'organizzazione e la gestione e di qualunque iniziativa che precede può svolgersi tutto l'anno al teatro all'aperto della Villa Margherita e/o in altro idoneo sito.

#### Art. 5

Fanno parte come associati dell'Ente:

- a) Il Comune di Trapani (socio fondatore) che, tra l'altro, si impegna a svolgere ogni funzione individuata dall'art.5 della L.R. 5 dicembre 2007 n.25 successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) Possono altresì far parte come associati dell'Ente Luglio altri enti locali, Liberi Consorzi di Comuni, enti pubblici e/o privati, associazioni, società



## Ente Luglio Musicale Trapanese

### Teatro di Tradizione

pubbliche e/o private, consorzi, cooperative, o benemeriti cittadini del mondo del lavoro e/o artistico e/o culturale, che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione e che siano ammessi a divenire soci a giudizio insindacabile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso non potranno divenire soci soggetti che abbiano riportato condanne in sede penale per reati dolosi, divenute definitive. Tale divieto si estende ai legali rappresentanti di enti, associazioni o società.

#### Art. 6

Il patrimonio sociale è costituito:

- A. dalle quote conferite in sede di costituzione, giusto atto Notaio Barresi del 25 ottobre 1958 repertorio n. 4237;
- B. dalle attrezzature dell'Ente;
- C. dalle dotazioni annuali dei Soci che hanno l'obbligo di dotazione per la gestione corrente, che i Soci sono obbligati a versare in una o più quote associative di nominali Euro 125,00 o nella misura che periodicamente sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- D. dalle dotazioni straordinarie erogate a qualsivoglia titolo dai Soci;
- E. da eventuali ulteriori contributi e/o liberalità da parte di Enti di qualsivoglia natura e/o privati cittadini;

L'entità delle dotazioni finanziarie annuali a carico degli Enti - Soci dovrà essere formalmente comunicata agli stessi Enti con la necessaria tempestività e, comunque, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, tenendo conto delle rivalutazioni eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione o, non ricorrendo tale evenienza, in base agli apporti finanziari consolidati a carico dei singoli Enti - Soci, ossia corrisposti o da corrispondere, da parte dei soci stessi, con riferimento all'esercizio finanziario in corso ed in relazione alla gestione ordinaria.

Si dà atto che alla data di approvazione delle modifiche e/o aggiornamenti del presente Statuto, la dotazione annuale consolidata dall'anno 2006 al 31/12/2013 ammontava ad € 700.000 (non rivalutate) di cui € 430.000 erogate dal Comune di Trapani (pari a n.3440 quote associative del valore di nominali € 125) ed € 270.000 dalla Provincia Regionale di Trapani (pari a n.2160 quote associative del valore di nominale € 125).

Il Comune di Trapani, inoltre, allo scopo di favorire le finalità dell'Ente, sorto per propria preminente iniziativa, conferisce ad esso l'uso gratuito della Villa Margherita per tutto il tempo in cui l'Ente resterà in vita e limitatamente alle recite o manifestazioni di cui al precedente articolo 4. Assumerà, altresì, l'onere, della fornitura della energia elettrica occorrente per l'illuminazione della Villa Margherita, al Teatro, al palcoscenico, nonché l'onere per il servizio d'ordine a mezzo dei Vigili Urbani, della custodia e manutenzione degli immobili e delle attrezzature ed impianti comunali della Villa Margherita. nonché l'onere per il personale amministrativo, tecnico e di fatica.

#### Art. 6 bis

Gli impegni a carico del Comune di Trapani, specificati al penultimo e all'ultimo comma del precedente articolo, costituiscono giuridicamente prestazioni accessorie ai conferimenti ordinari (ed eventualmente straordinari) previsti, a carico dei soci, dallo stesso articolo 6.



*delibera*

## Ente Luglio Musicale Trapanese

### Teatro di Tradizione

Tali prestazioni, essendo caratterizzate dalla obbligatorietà e dalla continuità temporale, formeranno oggetto di valutazione secondo i criteri fissati dall'Assemblea, al fine di quantificare gli apporti aggiuntivi del suddetto Comune e gli eventuali criteri di compensazione, da conseguire anche attraverso la fornitura, da parte dell'Ente "Luglio Musicale Trapanese", di servizi socio-culturali d'interesse comunale e/o di supporti organizzativi o strumentali per la gestione, da parte del Comune medesimo, di manifestazioni socio-culturali, anche a scopo ricreativo.

#### Art. 6 ter

Al fine di consentire all'Ente Luglio Musicale Trapanese il tempestivo e regolare svolgimento delle attività e delle manifestazioni costituenti oggetto della programmazione annuale nei diversi settori d'intervento, il Comune di Trapani, ed ogni altro Socio, assumono l'impegno di provvedere all'accreditamento in favore dell'Ente da essi partecipato della dotazione finanziaria annuale di rispettiva competenza secondo i criteri sotto specificati:

- il 50% delle dotazione finanziaria annuale, così come quantificata e comunicata ai sensi del precedente articolo 6, dovrà essere liquidata all'Ente Luglio Musicale da ciascun Socio entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento allo scopo di consentire all'Ente medesimo di fare fronte ai fondamentali oneri gestionali ordinari e di assumere gli impegni preliminari relativi alla stagione artistica in itinere;
- la residua quota del 50% dovrà essere corrisposta, al ripetuto ente partecipato, entro la prima decade del mese di Luglio dello stesso anno di riferimento.

In caso di mancato o ritardato accreditamento dei conferimenti finanziari di cui al precedente comma trovano applicazione le norme del codice civile vigenti in materia, alle quali viene fatto espresso rinvio, altresì, per gli eventuali apporti finanziari straordinari, da parte degli Enti-Soci, finalizzati a ripianare eventuali disavanzi economici emergenti dal bilancio consuntivo dell'Ente Luglio o a sostenere impegni economici straordinari debitamente approvati o riconosciuti dall'assemblea dei soci, ferme restando le condizioni giuridiche e procedurali previste dagli Ordinamenti degli enti-soci medesimi.

#### Art. 7

Sono Organi dell'Ente:


- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Consigliere Delegato;
- e) Il Collegio dei Revisore dei Conti.

#### Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Il Comune di Trapani sarà rappresentato dal Sindaco in carica o da un suo delegato, scelto anche al di fuori del Consiglio Comunale.

Ciascun socio può delegare altri soci o terzi per l'intervento in assemblea, con delega scritta.



## Ente Luglio Musicale Trapanese

### Teatro di Tradizione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza o impedimento dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su proposta di tanti Soci che costituiscano almeno un decimo delle quote associative.

Ai fini della convocazione dell'assemblea, per quanto qui non previsto, si fa espresso rinvio all'art.20 del codice civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Assemblea; in caso di mancanza e/o in caso di impedimento del Presidente detto, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la validità ed il diritto di intervenire.

L'avviso di convocazione può essere inoltrato ai Soc, oltre che nelle forme ordinarie di legge, anche a mezzo di mail o legal mail (PEC) e deve specificare gli argomenti da trattare ed essere recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata con avvisi fatti recapitare almeno 24 ore prima.

In assemblea, ai fini del calcolo delle maggioranze di voto, ogni Socio esprime tanti voti quante sono le quote associative annuali che è obbligato a versare all'Ente.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria secondo le disposizioni di legge che disciplinano la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.

Per quanto qui espressamente non previsto in materia di deliberazioni dell'assemblea si fa espresso rinvio all'art. 21 del codice civile.

#### Art. 9

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prerogative dei membri di diritto;
- b) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- c) deliberare sulle modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, o da almeno un terzo dei Soci e deliberare altresì sull'eventuale scioglimento dell'Ente;
- d) approvare i bilanci;
- e) deliberare intorno a tutto ciò che, per legge o per Statuto, non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 10

Il Presidente dell'Ente è il Sindaco della Città di Trapani o un suo delegato scelto anche al di fuori del Consiglio Comunale. In caso di delega a terzi questa deve intendersi come delega stabile per l'intera durata (anche residua) della carica, da annotarsi obbligatoriamente nel Registro delle Imprese e nel rispetto di ogni altra eventuale forma di pubblicità, non essendo consentita delega non stabile cioè occorrente per la sostituzione di una o più sedute del Consiglio.

#### Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri:

## Ente Luglio Musicale Trapanese

### Teatro di Tradizione

- il Presidente è di diritto il Sindaco di Trapani o suo delegato;
- il Consigliere delegato, è indicato dal Sindaco di Trapani, anche tra non soci, con il gradimento dell'Assemblea dei Soci;
- gli altri componenti, tra cui il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dall'Assemblea anche eventualmente tra non soci, che fisserà così il numero massimo dei componenti il Consiglio;
- un componente del Consiglio di Amministrazione deve far riferimento ai soci di minoranza assembleare, intendendosi per tale quella rappresentata nell'insieme da almeno un quarto delle quote associative complessive della dotazione annuale obbligatoria dell'Ente. In mancanza l'Assemblea può eleggere liberamente tutti i componenti del Consiglio, ferme restando le prerogative e le designazioni dei membri di diritto, come sopra specificato.

#### Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Consigliere Delegato, mediante avvisi diramati almeno tre giorni prima, recapitati a domicilio dei Consiglieri e contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza può essere convocato anche con avvisi recapitati sei ore prima della riunione.

#### Art. 13

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) preparare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) proporre le eventuali modifiche del presente Statuto;
- c) elaborare, approvare ed eseguire i programmi e i piani finanziari per le Stagioni Liriche e per ogni altra iniziativa, in armonia con le direttive di massima eventualmente impartite dall'Assemblea;
- d) rideterminare almeno ogni tre anni l'entità nominale della quota associativa, tenendo presente gli indici di riferimento ufficiali ISTAT di rivalutazione monetaria occorsa;
- e) approvare le direttive generali per l'attività artistica annuale.

#### Art. 14

Il Consigliere Delegato, ferme restando le indicazioni di cui al precedente articolo 11, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli è l'Organo Esecutivo del Consiglio di Amministrazione; dirige il personale dell'Ente; firma gli impegni esecutivi; pone in essere tutte le iniziative opportune per il raggiungimento dello scopo sociale; tiene i conti ed è responsabile di tutte le gestioni dello Ente sia artisticamente che amministrativamente e rappresenta per quanto precede l'Ente nei rapporti con terzi ed in giudizio.

#### Art. 15

E' nominata dal Consiglio di amministrazione la Consulta Artistica, composta da almeno sette componenti di cui tre segnalati dal Sindaco del Comune di Trapani.





## Ente Luglio Musicale Trapanese

### Teatro di Tradizione

Tutti i componenti la Consulta Artistica debbono essere scelti fra persone di elevata istruzione e cultura o comprovati esperti nel settore della Musica.

E' inoltre nominato dal Consiglio di Amministrazione un Direttore Artistico e/o un Sovrintendente alla Programmazione teatrale ed artistica nonché al coordinamento degli uffici e dei servizi.

#### Art. 16

Il Collegio dei Revisore dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Ente e dura in carica un triennio.

Almeno uno dei membri effettivi sarà designato dal Comune di Trapani e dovrà essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

La Presidenza del Collegio spetta al membro iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti. Se fanno parte del Collegio più Revisori ufficiali, l'Assemblea elegge tra essi il Presidente.

Un componente del Collegio dei Revisori deve far riferimento ai soci di minoranza assembleare, intendendosi per tale quella rappresentata nell'insieme da almeno un quarto delle quote associative complessive della dotazione annuale obbligatoria dell'Ente. In mancanza l'Assemblea può eleggere liberamente tutti i componenti del Collegio, ferme restando le prerogative e le designazioni dei membri di diritto, come sopra specificato.

L'Assemblea può, inoltre, eleggere due Revisori supplenti.

Il Revisore dei Conti che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio Sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

#### Art. 17

La Consulta Artistica, il Direttore Artistico o il Sovrintendente alla programmazione teatrale ed artistica nonché al coordinamento degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Delegato partecipa ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

#### Art. 18

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 19

Gli eventuali avanzi o utili di gestione saranno riportati nell'esercizio successivo, con divieto di distribuzione di utili di gestione ai soci.

Quando l'Ente avrà fine, il patrimonio esistente e residuo, detratti i debiti, dovrà essere distribuito ai Soci, come segue: dovrà essere restituito a ciascun Socio ogni singolo bene mobile e/o immobile da ciascuno di essi rispettivamente ed eventualmente conferito all'Ente; i rimanenti beni patrimoniali dovranno essere restituiti ai soci in proporzione dalle quote associative conferite, mentre l'eventuale avanzo finale di gestione sarà dall'Assemblea destinato ad opere di beneficenza o di cultura.

Nelle ipotesi di morte, recesso, esclusione di un socio, questo non avrà diritto ad alcun rimborso della quota associativa conferita salva la sola restituzione del bene mobile e/o immobile dallo stesso conferito all'Ente.



**Ente Luglio Musicale Trapanese**  
**Teatro di Tradizione**

**Art. 20**

La responsabilità degli associati verso i terzi è limitata all'importo delle quote associative annuali da ciascuno sottoscritte.

**Art. 21**

Per l'organizzazione ed il funzionamento dei vari servizi il Consiglio di Amministrazione può adottare apposito regolamento.

Qualora il Consiglio debba deliberare in ordine ad attività, servizi, interventi o funzioni che interessino direttamente gli Enti Soci, in relazione a quanto previsto dal presente Statuto, potranno partecipare alla relativa seduta del Consiglio, e su specifico invito di questo, soggetti delegati per le singole circostanze, dai membri di diritto di cui al primo comma.

Il Consiglio di Amministrazione è competente inoltre ad adottare il regolamento di organizzazione, di funzionamento e di gestione degli uffici e dei servizi dell'Ente, nel cui contesto saranno disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti organizzativi, strutturali e funzionali:

- definizione dotazione organica del personale dell'Ente con tutte le specificazioni inerenti e conseguenti;
- disciplina dell'organizzazione degli uffici, delle competenze e delle mansioni dei dipendenti, degli obblighi e dei doveri d'ufficio e di altri aspetti concernenti il rapporto di lavoro e le prestazioni lavorative dei dipendenti;
- modalità di scelta di eventuali consulenti e/o collaboratori, con particolare riguardo per le prestazioni di direzione musicale e di direzione artistica;
- condizioni per l'assunzione occasionale o periodica di personale;
- disciplina dei contratti d'opera ordinari e di quelli relativi alle prestazioni artistiche;
- ogni altro aspetto organizzativo e/o gestionale ritenuto meritevole di regolamentazione.

Il regolamento di organizzazione, in ogni caso, articolerà l'organizzazione strutturale degli uffici e dei servizi dell'Ente in due settori di cui il primo comprenderà soltanto le attività teatrali e artistiche di competenza dell'Ente Luglio Musicale Trapanese mentre il secondo disciplinerà l'organizzazione con riferimento alle attività e ai servizi gestibili dall'Ente utilizzando la denominazione speciale prevista dall'art. 1 - ultimo comma - del presente Statuto.

**Art. 22**

In relazione alla partecipazione associativa del Comune di Trapani e/o di altri enti locali soci, l'andamento gestionale dell'Ente Luglio sarà reso noto ai suddetti Enti locali ed a tutti i soci mediante trasmissione, nei termini ordinari di approvazione del bilancio d'esercizio annuale, del relativo rendiconto, accompagnata da una relazione illustrativa dei dati finanziari maggiormente significativi sotto l'aspetto gestionale. Inoltre, a seguito di eventuale specifica richiesta dei Soci, potranno essere rimessi in copia ai medesimi Soci i seguenti atti:

- programmazione annuale delle manifestazioni con specificazione dei relativi oneri;





## Ente Luglio Musicale Trapanese

### Teatro di Tradizione

- eventuali atti relativi ad oneri straordinari imputabili ad evenienze non prevedibili, con specificazione delle determinazioni amministrative assunte o che s'intendono assumere;
- documenti ed atti relativi a fatti gestionali straordinari comunque maturati;
- referti del Collegio dei Revisori relativi a rilievi finanziari - contabili formulati da tale organo revisionale.

#### Art. 23

L'Ente, utilizzando la denominazione speciale di cui all'art. 1 - ultimo comma - del presente Statuto, oltre alle iniziative programmate nell'ambito degli scopi previsti dal precedente art. 4, resta impegnato a svolgere i servizi, le attività e gli interventi culturali, turistici, ricreativi e del tempo libero, privi di rilevanza economico - imprenditoriale, che verranno eventualmente richiesti dal Comune di Trapani e/o da altri enti locali e/o pubblici, in relazione a piani, programmi e/o modalità organizzative definiti da tali Enti, eventualmente anche nell'esercizio della competenza regolamentare attribuita ai Comuni direttamente dall'articolo 117- 6° comma - ultimo periodo - della Costituzione, così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale numero 3/2001.

In tale ambito previsionale, gli enti locali soci e/o anche non soci (questi ultimi appartenenti al Libero Consorzio Comunale di Trapani) potranno affidare all'Ente Luglio medesimo l'organizzazione e la gestione di iniziative teatrali, culturali ed artistiche da realizzare in un qualsiasi Comune del Libero Consorzio Comunale di appartenenza per territorio.

Verificandosi le evenienze di cui al precedente comma, i rapporti con gli Enti Locali interessati saranno regolati da apposito contratto di servizio oppure qualora ricorrano intese e/o condizioni di livello istituzionale, da accordo di collaborazione da stipulare anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo numero 267/2000 e successive modifiche. Il contratto stesso sarà preceduto dai necessari adempimenti procedurali e resta comunque subordinato all'accertamento della congruità della relativa spesa e alla convenienza per gli enti interessati di procedere secondo i criteri previsti dal presente articolo.

L'Ente - Associazione è, inoltre, impegnato a collaborare con gli Enti - Soci, attraverso la fornitura di dotazioni strumentali, di attrezzature, di allestimenti scenici disponibili e di altri supporti tecnici e gestionali, in occasione della eventuale diretta organizzazione, da parte degli stessi Enti - Soci, di manifestazioni e iniziative culturali, ricreative e artistiche. In tal caso all'Ente - Associazione saranno rimborsate dall'Ente Socio che si giova dell'apporto collaborativo le spese sostenute per il suddetto apporto, da prevenire adeguatamente ai fini della definizione del rapporto di collaborazione, da formalizzare eventualmente secondo quanto previsto dal precedente comma.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali "interni", l'accordo di collaborazione di cui al comma 3 del presente articolo può essere stipulato tra l'Ente Luglio Musicale Trapanese e gli Enti soci anche per consentire l'utilizzazione del personale - operaio - ausiliario dello stesso Ente Luglio Musicale Trapanese per soddisfare esigenze operative avvertite dagli stessi Enti Soci nel rispetto delle qualifiche e delle specifiche professionalità dei dipendenti e qualora questi ultimi non siano impegnati in attività e/o servizi dell'Ente Luglio Musicale Trapanese.

Ricorrendo l'evenienza di cui sopra gli Enti soci che utilizzano il personale dell'Ente Luglio sono tenuti a rimborsare a quest'ultimo Ente soltanto gli eventuali maggiori



## Ente Luglio Musicale Trapanese

### Teatro di Tradizione

oneri relativi all'utilizzazione del suddetto personale (eventuali prestazioni lavorative straordinarie, ect.), fermo restando che gli oneri stipendiali ordinari restano a carico dell'Ente Luglio e non sono soggetti a rimborso in quanto vengono finanziati con le dotazioni finanziarie annuali degli stessi Enti soci.

#### Art. 24

Il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e gli elaborati di programmazione, di pianificazione e di rendicontazione dell'Ente dovranno essere strutturati, in conseguenza e corenza della tenuta della contabilità aziendale in conformità alla normativa vigente, in maniera tale da tenere distinte le previsioni e le risultanze economico - finanziarie riferite alle attività e alle iniziative teatrali di esclusiva competenza dell'Ente medesimo, ivi compresi i corrispondenti oneri organizzativi e gestionali, da quelle relative alle attività e agli interventi socio - culturali previste dal precedente articolo 4 nonché dalle iniziative organizzate e gestite in favore degli Enti - Soci, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente Statuto.


La distinzione strutturale di cui sopra viene attuata a qualsiasi eventuale fine giuridico ed economico e in particolare nei rapporti con gli enti erogatori di contributi e di finanziamenti a destinazione vincolata (Stato, Regione, Comunità Europea, altri enti) e nei rapporti economici con gli Enti - Soci limitatamente alle attività e agli interventi, diretti e/o di supporto, gestiti direttamente in favore di tali Enti - Soci stessi, secondo la specifiche previsioni statutarie.

#### Art. 25

Essendo interessati gli Enti - Soci a revisionare il rapporto partecipativo all'Ente Luglio Musicale, costituendo a tal fine un consorzio socio - culturale ai sensi dell'articolo 25 della legge 142/1990, come recepita dalla Legge Regione Sicilia numero 48/1991 e successive modifiche, si stabilisce che l'obiettivo consortile, comprendente anche la Biblioteca Fardelliana, venga conseguito, qualora venisse modificata la norma limitativa introdotta dalla legge finanziaria nazionale 2008, mediante cessione integrale dell'azienda Luglio Musicale Trapanese al consorzio, successivamente alla costituzione giuridica di tale struttura consortile, adottando a tal fine apposita deliberazione assembleare.

Ove, in relazione al disposto dell'articolo 1, comma 28, della legge 24 Dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) non fosse giuridicamente possibile o opportuno ovvero ancora ove non fosse conveniente costituire il suddetto consorzio gli Enti - Soci s'impegnano ad attivare la procedura di trasformazione dell'associazione in una Fondazione Teatrale Socio - Culturale, comprendente anche l'Ente Biblioteca Fardelliana, partecipato attualmente dal Comune.

Nell'atto costitutivo e/o nello statuto della Fondazione si dovrà prevedere e disciplinare, oltre alla diversa entità partecipativa/patrimoniale degli enti condotanti, la successione, senza soluzione di continuità, della fondazione stessa nei contratti, negli atti negoziali e nei rapporti obbligazionari e finanziari attivi e passivi, degli Enti Luglio Musicale e Biblioteca Fardelliana, previa ricognizione analitica delle relative fattispecie. Nelle more della costituzione della fondazione, gli Enti Soci si impegnano a proseguire la partecipazione associativa disciplinata dal presente statuto rispettando le eventuali condizioni particolari previste espressamente dai regolamenti interni del Comune e, se del caso, previa definizione di un particolare regime di collaborazione, secondo quanto previsto dall'articolo 119 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni."




*devis*  
*h*



*devis*  
*h*



**Ente Luglio Musicale Trapanese****Teatro di Tradizione**

NON SERVE UN ARTICOLO DI STATUTO COSI' FORMULATO, BASTA UN INDIRIZZO ASSEMBLEARE IN TALE DIREZIONE

Art. 26

25

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. L.".

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni con personalità giuridica secondo le disposizioni del Libro Primo - Titolo Secondo (Art. 12 e seguenti) del Codice Civile e, per i casi da queste non direttamente disciplinati, trovano applicazione le norme dettate dallo stesso Codice Civile in materia di società, se ed in quanto giuridicamente compatibili con la fattispecie associativa.

Trovano inoltre applicazione le leggi che disciplinano la partecipazione degli Enti/Soci e i rapporti tra questi ultimi e l'Ente partecipato.

